

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2024

“Indagine sulla diffusione di Toxoplasma gondii e altri agenti di zoonosi in cani e gatti in Sicilia, confronto con gruppi umani a rischio di infezione”

Codice identificativo IZS SI 03/24 RC

Codice CUP C.U.P. H77G24000230001

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con sede legale in Via Gino Marinuzzi n. 3, CAP 90129, Palermo (PA), rappresentato dal Direttore Generale, Prof.ssa Francesca Di Gaudio, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 339/Serv.1/S.G. del 02 luglio 2024, di seguito denominato anche **“Istituto Capofila”**

E

Il Dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo con sede legale in Piazza delle Cliniche n. 2, CAP 90127, Palermo (PA), di seguito denominato **“Ente Partner”** o **“Unità Operativa 2 EMS**, rappresentata dal Direttore, Prof. Antonio Carroccio, nominato con Decreto Rettorale n. 10040 del 03.10.2024,” di seguito denominate congiuntamente le **“Parti”**

PREMESSO CHE:

- il Ministero della Salute, nell'ambito del programma di ricerca corrente - anno 2024 -con nota n. 0032466-04/11/2024-DGSAF-MDS-P, assunta al protocollo interno n. 10880/24 del 04/11/2024, ha approvato i progetti di Ricerca Corrente dell'anno 2024, presentati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, incluso il progetto dal titolo ***“Indagine sulla diffusione di Toxoplasma gondii e altri agenti di zoonosi in cani e gatti in Sicilia, confronto con gruppi umani a rischio di infezione ”*** – il citato progetto di ricerca è articolato in più fasi alla cui realizzazione

partecipa la Unità Operativa, come di sopra identificata, coordinata dall'Istituto

Capofila;

tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 - OGGETTO

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a collaborare nell'ambito e in attuazione del progetto citato in premessa, secondo le fasi previste e definite nel programma di ricerca attenendosi, altresì, al relativo piano esecutivo-economico, come da tabelle già precedentemente sottoscritte ed inviate al Ministero.

ART. 3 - PROGRAMMA DI RICERCA

1. Le Parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento dei singoli sotto progetti che lo costituiscono, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, nei sotto progetti medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza.
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'Unità Operativa sono quelli indicati nelle fasi previste dal programma di ricerca.

ART. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico della Ricerca il **Dott.ssa Francesca Grippi** che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.
2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico per le attività del

programma di ricerca di propria competenza il **Prof. Antonio Cascio**, per l'U.O. n.

2 EMS

ART. 5- RELAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E CONCLUSIVE

1. Entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, il Responsabile scientifico dell'Unità Operativa si impegna ad inviare al Responsabile Scientifico del progetto la relazione tecnico scientifica e conclusiva sull'attività svolta ed i risultati conseguiti.

2. Il Responsabile scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del programma di ricerca, riscontro sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L'Unità operativa si impegna ad inviare la documentazione richiesta entro 15 giorni.

ART. 6- DURATA

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla conclusione dell'intero programma di ricerca, comprese eventuali proroghe richieste dall'Istituto Capofila secondo le modalità di cui al successivo comma 3, e concesse dal Ministero.

2. Le attività di ricerca previste dal programma di ricerca avranno durata di **24 mesi** a decorrere dal **16/12/2024** con scadenza al **15/12/2026**.

3. Il Responsabile Scientifico del progetto potrà, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in ambito di ricerca corrente, tramite motivata istanza o su richiesta motivata di uno o più responsabili di Unità Operative, avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della stessa.

ART. 7- FINANZIAMENTO

1. L'Istituto Capofila si impegna a corrispondere all'Ente Partner, a titolo di

compenso per l'esecuzione della parte di ricerca commissionata, l'importo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) - previsto per la U.O. 2 EMS nella Tabella 2 ("Spese complessive del progetto") e nella Tabella 4 ("Spese Unità Operativa 2 EMS") incluse nel progetto - comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dalla Unità Operativa 2 EMS in ordine al materiale di ogni tipo impiegato nell'indagine, ai mezzi d'opera, alle prestazioni tecnico-professionali ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento della ricerca.

2. Il versamento del complessivo importo di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) verrà disposto dall'Istituto Capofila a mezzo di accredito sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo e identificato con IBAN: IT50R0623004609000015632748 con le seguenti modalità:

- la 1° tranche (acconto), pari ad € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) (80% del totale), sarà versata previa documentata richiesta amministrativa contabile dell'Ente Partner e, in ogni caso, successivamente all'accredito dell'anticipo da parte del Ministero della Salute all'Istituto Capofila;

- la 2° tranche (saldo), pari ad € 300,00 (Euro Trecento/00) (20% del totale), sarà versata al termine della ricerca commissionata all'Unità Operativa 2 EMS dell'Università degli Studi di Palermo, previa rendicontazione economica e documentata richiesta amministrativa contabile e, in ogni caso, successivamente all'accredito del saldo da parte del Ministero della Salute all'Istituto Capofila.

Poiché trattasi di trasferimenti di risorse tra Enti Pubblici, gli stessi sono da considerarsi fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetti, peraltro, alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

9. Le Parti potranno concordare rendicontazioni intermedie che, ove stabilite,

avverranno su richiesta dell'Istituto Capofila

.ART. 8 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti tra l'Istituto Capofila ed il Ministero finanziatore, le parti concordano che i risultati conseguiti nell'ambito del programma di ricerca oggetto del presente accordo saranno in comproprietà delle parti che hanno concorso alla loro realizzazione proporzionalmente al contributo inventivo prestato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo. In quest'ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.

ART.9 - UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività affidata e svolta dall'Unità Operativa.

2. L'Unità Operativa, nella persona del proprio Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati esclusivamente per i propri usi e scopi interni.

3. L'Unità Operativa non potrà utilizzare i dati e i risultati dell'attività di Ricerca per pubblicazioni scientifiche senza la previa autorizzazione scritta dell'Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà collegata a considerazioni legate alla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

4. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 3, l'Istituto Capofila autorizzi la pubblicazione dei risultati, l'Unità Operativa deve espressamente indicare che la ricerca oggetto di pubblicazione è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.

ART. 10 -SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno dei locali dell'altra parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.

ART. 11- ASSICURAZIONE

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente accordo, verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività previste, comprese le mere visite e i sopralluoghi.

2. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso l'altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività di ricerca di cui al presente accordo è tenuto ad osservare altresì i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'altra Parte.

ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'esecuzione del presente accordo, le Parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), nel D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e in ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i dati personali del personale coinvolto nella realizzazione del progetto per finalità legate alla ricerca

scientifico, alla divulgazione dei risultati ottenuti, agli adempimenti amministrativi e contabili.

Le Parti si impegnano, altresì, a comunicare eventuali ulteriori trattamenti di dati personali diversi dalla finalità sopra descritta e a porre in essere i provvedimenti attuativi del caso, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III "Diritti dell'interessato" e al Capo IV "Titolare del trattamento e responsabile del trattamento" del GDPR. Con separato atto verranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente accordo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.

ART. 13 - ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. L'imposta di bollo sarà a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", che la assolverà in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 00079694774 del 2024.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza dell'interpretazione e/o dell'applicazione del presente atto e/o degli eventuali connessi protocolli operativi/attuativi. In caso di mancato accordo e di ricorso all'Autorità Giudiziaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Palermo, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e/o facoltativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Il Direttore Generale, Prof.ssa Francesca Di Gaudio

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute,
Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”

Il Direttore Prof. Antonio Carroccio